

PER UNA TUTELA PREVIDENTE

n. 19/2020

Corretta

Legge di bilancio 2021

Novità previdenziali - Prima lettura

Newsletter informativa

Inviato da First Cisl Lombardia

Il contenuto è a cura di Paolo Zani consulente FIRST CISL LOMBARDIA

Legge di bilancio 2021

Novità previdenziali - Prima lettura

Il Senato ha definitivamente approvato la [legge 30 dicembre 2020 n° 278](#) (legge di bilancio per l'anno 2021).

Quella che vi offriamo con questo numero di Previdenza Flash è una primissima lettura delle parti che interessano la previdenza e le pensioni.

Art. 1, comma:	Argomento	Pag.
336	Proroga opzione donna	2
339	Proroga Ape sociale	3
350	Calcolo requisiti di anzianità nel part time verticale	5
363	Congedo di paternità	6
349 e seguenti	Contratto di espansione professionale	7
362 e seguenti	Assegno di natalità	9
346 e seguenti	Nona salvaguardia per gli esodati	10
380 e seguenti	Indennizzo per la cessazione di attività commerciali	14
372	Sentenza della Corte Costituzionale n. 234 del 2020	14
373	Provvidenze per i perseguitati politici antifascisti o razziali	15
386 e seguenti	Indennità straordinaria di continuità (ISCRO)	16
360	Disposizioni a favore dei lavoratori esposti all'amianto	18
371	Reddito di cittadinanza	20
278	Trattamenti di CIG straordinaria per cessata attività	21
279	Rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato	21
300 e seguenti	Disposizione in materia di CIG e licenziamenti	22

Art. 1, Comma 336 (Opzione donna)

Testo

All'[articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#), al comma 1, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» e, al comma 3, le parole: «entro il 29 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro 28 febbraio 2021

Commento

La norma introduce disposizioni per il pensionamento anticipato delle donne (cd. **opzione donna**), **estendendone** la possibilità di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti **entro il 31 dicembre 2020**, in luogo del 31 dicembre 2019 attualmente previsto.

Modificando l'articolo 16, comma 1, del D.L. 4/2019, si prevede che il diritto al trattamento pensionistico anticipato delle donne secondo le regole di calcolo del sistema contributivo venga riconosciuto, nei confronti delle **lavoratrici** che abbiano maturato, entro il **31 dicembre 2020** - in luogo del 31 dicembre 2019 e **indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data** - un'anzianità contributiva **pari o superiore a 35 anni** ed un'età anagrafica **pari o superiore a 58 anni** (per le lavoratrici dipendenti) e **a 59 anni** (per le lavoratrici autonome).

In base a quanto previsto dall'art. 16, c. 1, del D.L. 4/2019, i requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita, mentre al suddetto trattamento pensionistico si applica quanto disposto dall'art. 12 del D.L. 78/2010, secondo cui il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (cd. finestra) si consegue trascorsi 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome.

Conseguentemente, la norma in questione posticipa al 28 febbraio 2021 la data entro cui il personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.

Per il personale del comparto scuola si applica la speciale disciplina delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di cui all'art. 59, c. 9, della L. 559/1997). In base a quest'ultima, per i soggetti che maturino i requisiti entro il 31 dicembre di un determinato anno, la decorrenza è posta all'inizio dell'anno scolastico dello stesso anno.

	Lavoratrici autonome	Lavoratrici settore privato	Lavoratrici settore pubblico INPDAP, FS, Poste
Requisito contributivo	35 anni (1820 c.s.)	35 anni (1820 c.s.)	35 anni (1820 c.s.)
Ultima data utile per maturazione requisito contributivo	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
Età richiesta entro il 31/12/2020	59 anni	58 anni	58 anni
Ultima data di nascita utile	31/12/1961	31/12/1962	31/12/1962
Finestra mobile per decorrenza pensione da conteggiare dalla data di maturazione di tutti i requisiti	18 mesi	12 mesi	12 mesi

Art. 1 Comma 339. Proroga dell'Ape sociale

Testo

All'[articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 179, alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

b) al comma 186, le parole: «323,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni di euro per l'anno 2026».

Le disposizioni di cui al secondo e al [terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2021.

Commento

L'articolo 61 proroga a tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta Ape sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

A seguito della proroga – che modifica la norma istitutiva dell'Ape sociale (art. 1, c. 179 della L. 232/2016) – sono incrementati i limiti di spesa per la fruizione del beneficio.

Infine, la norma in commento prevede che le disposizioni che semplificano la procedura per l'accesso all'APE sociale, si applichino anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2021.

Sono conseguentemente adeguati i termini e le scadenze attualmente previsti, per cui i soggetti che possono usufruire dell'istituto possono presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2021, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 88/2017), entro il 15 luglio 2021. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2021) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui ci siano le risorse finanziarie.

Un approfondimento generale sul tema "Ape Social" lo trovate nei [n° 188](#), [n° 190](#) e [n° 203](#) di Previdenza Flash.

Ape sociale 2021: possibili beneficiari	
Lavoratori	Assicurati presso AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Art.,Com, CD/CM)) Gestione separata INPS, Gestioni esclusive e sostitutive dell'AGO
Condizioni soggettive	
Disoccupati	Devono essere in stato di disoccupazione a seguito cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 604/1966 o per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi. Devono aver percepito la NASPI (indennità di disoccupazione) loro spettante; ultimo pagamento da almeno tre mesi.
Invalidi	Invalidi con riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per l'accertamento delle invalidità civili, in misura pari o superiore al 74%.
Caregivers	Lavoratori che assistono da almeno sei mesi, al momento della richiesta, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (art. 3 comma 3 legge n. 104 del 1992). Lavoratori che assistono un parente o affine di secondo grado con handicap grave (art. 3 comma 3 legge n. 104 del 1992) qualora i genitori o il coniuge dello stesso abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti i mancanti.
Altre condizioni	
Età	Contribuzione
63 anni	30 anni di contribuzione
Lavoratori addetti a lavorazioni gravose	
Lavoratori dipendenti che, al momento della decorrenza dell'Ape Social hanno svolto per almeno sei anni negli ultimi sette o per almeno sette anni negli ultimi 10 le seguenti lavorazioni:	
1) Operai dell'industria estrattiva, edilizia, manutenzione edifici; 2) Conduttori di gru, macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni 3) Conciatori di pelli e pellicce 4) Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante 5) Conduttori di mezzi pesanti e camion 6) Professioni sanitarie ed infermieristiche ed ostetrica ospedaliera con lavoro a turni 7) Addetti all'assistenza di persone in condizioni di non autosufficienza 8) Insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori di asilo nido	9) Facchini addetti allo spostamento di merci e assimilati 10) Personale non qualificato addetto a servizi di pulizia 11) Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti 12) Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro 13) Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca 14) Pescatori della pesca costiera, in acque interne in alto mare dipendenti o soci di cooperative 15) Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne <u>Lavoratori addetti ai lavori usuranti classici</u>
Altre condizioni	
Età	Contribuzione
63 anni	36 anni di contribuzione

Il trattamento assistenziale è rapportato all'importo della pensione calcolata al momento della richiesta di Ape Social entro un tetto massimo di 1.500 € mensili.

Viene erogato per 12 mensilità fino al compimento dell'età pensionabile.

Dal 2018 per le lavoratrici madri il requisito contributivo è ridotto di un anno ogni due figli entro il massimo di due anni

Art. 1 Comma 350. (Calcolo dei requisiti di anzianità nel part time verticale)

Testo

Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione.

A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'[articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 novembre 1983, n. 638](#). Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.

Commento

L'articolo 63 riguarda il calcolo dell'anzianità di contribuzione pensionistica per i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale in cui alcune settimane non sono interessate da attività lavorativa (lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico).

La norma recepisce l'indirizzo giurisprudenziale costante, in base al quale anche le settimane in oggetto sono da includere nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico (nella misura in cui il rapporto tra l'ammontare della contribuzione annua ed il numero complessivo delle settimane sia almeno pari al minimale contributivo settimanale).

Più in particolare, la norma in esame prevede che: per i contratti di lavoro a tempo parziale in oggetto, che siano in corso dalla data di entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 2021) o che abbiano decorrenza iniziale successiva, il numero delle settimane da includere nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico si determini rapportando il totale della contribuzione annua al minimale contributivo settimanale; per i contratti di lavoro a tempo parziale già esauriti prima della suddetta data, il riconoscimento delle settimane in oggetto è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato, corredata da idonea documentazione. In ogni caso, i trattamenti pensionistici liquidati in base alla nuova norma non possono avere decorrenza anteriore alla suddetta data di entrata in vigore.

Si ricorda che, finora, per i lavoratori dipendenti privati, in base all'articolo 7 del [D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638](#), e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 2, del [D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389](#), il numero dei contributi settimanali da accreditare nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'INPS, è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite (o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo), sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 40% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato.

La giurisprudenza, tuttavia, come detto, in base al principio di parità di trattamento, ha riconosciuto il diritto alla suddetta riparametrazione dei contratti di lavoro a tempo parziale in esame.

L'intervento normativo non riguarda i dipendenti pubblici, per i quali, ai fini del diritto al trattamento pensionistico, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della [L. 29 dicembre 1988, n. 554](#).

Art. 1 Comma 363. Congedo di paternità

Testo

Al [comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»;
- b) al secondo periodo, le parole: «e a sette giorni per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per l'anno 2021»;
- c) al terzo periodo, le parole: «Per gli anni 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021».

All'onere derivante dal comma 363, valutato in 151,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 106,1 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), come rifinanziata dalla presente legge.

Alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa.

. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma precedente.

Commento

L'articolo 66 proroga per il 2021 il congedo obbligatorio di paternità, confermandone la durata di sette giorni, come già disposto per il 2020 dalla normativa vigente.

Più nel dettaglio, la disposizione in esame - modificando l'articolo 1, comma 354, della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità per il 2017) - proroga per il 2021 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (di cui all'articolo 4, comma 24, lett. a), della L. n. 92/2012, come prorogato da successivi provvedimenti, confermandone la durata di sette giorni (come già previsto per il 2020)

Inoltre, si dispone che anche per il 2021 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima).

Si ricorda che il suddetto congedo deve essere goduto (anche in via non continuativa) entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e che la durata dello stesso era pari a 2 giorni per il 2017 (analogamente a quanto già disposto per il 2016), a 4 giorni per il 2018 (elevabile a 5 in sostituzione della madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante), a 5 giorni per il 2019 (elevabili a 6 in sostituzione della madre in relazione al medesimo periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante) e a 7 giorni per il 2020 (elevabili a 8 in sostituzione della madre in relazione al medesimo periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante)

Testo

1. All'[articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Esclusivamente per il 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a 500 unità, e, limitatamente agli effetti di cui al comma 5 a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per i lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all'[articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS.

Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.

Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpl al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22](#), e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'[articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015](#), fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa. Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all'atto dell'indicazione del numero dei lavoratori da assumere ai sensi della lettera a) del comma 2, si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del presente comma, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al precedente capoverso, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpl al lavoratore. Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fidejussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per l'anno 2022, 40,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 3,7 milioni per l'anno 2024. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati

dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze»;

Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa.»;

omissis

Commento

Il contratto di espansione è un ammortizzatore sociale che riguarda le imprese che hanno più di 1000 dipendenti e sono interessate da azioni di reindustrializzazione e riorganizzazione che prevedono anche la modifica dei processi aziendali con conseguente esigenza di adeguare le competenze professionali dei lavoratori.

La normativa della Legge di Bilancio prevede **la proroga al 2021** delle disposizioni relative al contratto di espansione di cui all'art 41, d.lgs. n. 148/2015, che viene in tal senso modificato, estendendolo **alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti** e, limitatamente agli effetti di cui al comma 5, fino a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi.

Si ricorda che l'articolo 41 del d.lgs/ 148/2015, ai commi da 1 a 3, prevede, in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, per le imprese con un organico superiore a 1.000 unità, la possibilità di avviare una procedura di consultazione sindacale finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali più rappresentative. In deroga agli articoli 4 e 22 del medesimo d.lgs, relativi alla durata complessiva degli interventi di integrazione salariale nel quinquennio mobile, l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

La norma, inoltre, prevede **per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata** che il datore di lavoro riconosca per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico (che sostituisce il riferimento al "primo diritto a pensione", finora previsto), a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS.

Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.

Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASPI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione della stessa NASPI.

Inoltre, il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa, in base all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa.

In base all'articolo 12, comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della Naspi per l'anno in corso.

Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione e/o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, e che si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso, la riduzione dei

versamenti a carico del datore di lavoro, di cui sopra, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASPI al lavoratore.

Per dare attuazione al contratto di espansione, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui sopra, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.

Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare della prestazione prevista dal comma 5 è consentita una riduzione oraria, che non può essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione.

Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato.

Art. 1 – Comma 362 e seguenti (Assegno di natalità)

Testo

L'assegno di cui all'[articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), secondo la disciplina prevista dall'[articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Omissis

L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e ne riferisce, con relazioni mensili, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 340 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'[articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#).

Commento

L'articolo 65 rinnova per il 2021 l'assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) con le stesse modalità previste a normativa vigente.

Più in particolare, l'articolo in commento riconosce l'assegno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 con le modalità previste dal comma 340 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019), pertanto è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Per le nascite, adozioni ed affidamenti preadottivi la prestazione è stata rimodulata dalla legge di bilancio 2020 con nuove soglie di ISEE e spetta, in applicazione del principio dell'accesso universale, nei limiti di un importo minimo, anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o anche in assenza dell'indicatore ISEE. Più precisamente, l'importo dell'assegno annuo è così modulato:

- a) 1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;

- b) 1.440 euro (120 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
- c) 960 euro (80 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro;
- d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.

Articolo 1 Comma 345 e seguenti Nona salvaguardia per gli esodati

Testo

All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «2018-2023».

Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 3 del presente articolo, le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 2.400 unità, ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 appartenenti alla seguenti categorie:

a) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centovesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

b) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centovesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centovesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il centovesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

e) con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo

determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 346 del presente articolo, che costituiscono un contingente unico, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro che, per i soggetti di cui alla lettera d) del predetto comma 346 in attività di lavoro, è da intendersi quella di entrata in vigore della presente legge.

L'INPS provvede a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 346 e 348 del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dai medesimi commi da 346 a 348. Qualora dal monitoraggio non risulti il raggiungimento dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 346 e 348 del presente articolo, le eventuali economie sono finalizzate al finanziamento di eventuali ulteriori misure di salvaguardia che si rivelassero ancora necessarie.

omissis

Commento

L'articolo 61-bis autorizza la applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, (ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 3 dell' articolo in esame, le salvaguardie ivi indicate), nel limite complessivo di 2.400 unità, ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 appartenenti alle categorie indicate nella tabella sottostante.

L'INPS provvede al monitoraggio delle predette domande di pensionamento provvedendo a renderne noti gli esiti pubblicamente nel proprio sito internet), verificando il raggiungimento dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 3, primo periodo, del presente articolo, non prendendo in esame ulteriori domande di pensionamento in caso di possibile superamento di detto limite.

**Requisiti e condizioni per l'accesso alla IX salvaguardia
(art. 1, commi 395 e seguenti Legge di bilancio 2021)**

Data di maturazione della decorrenza di pensione

Per tutti i soggetti interessati la maturazione della decorrenza della pensione deve avvenire entro il 6 gennaio 2022 comprensiva della finestra mobile

Presentazione istanze

La presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di **sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge**, (presumibilmente entro il 2 marzo 2021) si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti. Gli autorizzati ai versamenti volontari all'INPS, gli altri alle direzioni territoriali del Ministero del lavoro.

Nona salvaguardia

Lavoratori interessati	Condizioni richieste
<u>Prosecutori volontari</u>	a) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato b) Lavoratori autorizzati ai volontari entro il 4 dicembre 2011, ancorché' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
<u>Cessati dal servizio</u>	a) Soggetti il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. b) Soggetti il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. c) Soggetti il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
<u>Congedo per assistenza a disabili</u>	Lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli con disabilità grave
<u>Lavoratori a tempo determinato</u>	Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato. Sono esclusi i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori con qualifica di stagionali .

Art. 1 Comma 380. Indennizzo per la cessazione di attività commerciali

Testo

1. Dal 1° gennaio 2022, l'aliquota contributiva di cui all'[articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207](#), è dovuta nella misura dello 0,48 per cento. Resta salvo il meccanismo di adeguamento disciplinato dall'[articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#). La contribuzione di cui al primo periodo del presente comma per la quota pari allo 0,46 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'[articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 207 del 1996](#), mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Per effetto della mancata applicazione per l'anno 2021 delle disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), è previsto un finanziamento a carico del bilancio dello Stato a favore del Fondo di cui all'[articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 207 del 1996](#), pari a 167,7 milioni di euro per l'anno 2021.

Commento

L'articolo 71 dispone che, dal 1° gennaio 2022, l'aliquota contributiva aggiuntiva prevista a carico degli iscritti alla Gestione INPS degli esercenti attività commerciali al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'introduzione dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, è dovuta nella misura dello 0,48 per cento, invece dello 0,09 per cento attuale.

Nel dettaglio, la suddetta contribuzione è destinata:

- per la quota dello 0,46 per cento, al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale istituito per far fronte agli oneri derivanti dall'introduzione dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale;
- per la quota dello 0,02 per cento, alla Gestione degli esercenti attività commerciali.

Per quanto concerne l'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale, esso è stato istituito dal D.Lgs. 207/1996 e più volte temporalmente estesa.

La legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), ha poi reintrodotto l'indennizzo, facendolo divenire strutturale a decorrere dall'anno 2019, in favore dei soggetti che, alla data di presentazione della domanda, abbiano più di 62 anni (se uomini) o più di 57 anni (se donne), e siano stati iscritti, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'INPS.

Articolo 1 Comma 372 (sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020)

Testo

Per assicurare la necessaria copertura finanziaria alla sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 9 novembre 2020, che ha ridotto da cinque a tre anni la durata del periodo di applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 157,7 milioni di euro per l'anno 2022 e di 163,4 milioni di euro per l'anno 2023.

Commento

La norma regola la copertura degli effetti finanziari derivanti dalla [sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 22 ottobre-9 novembre 2020](#).

Tale sentenza ha ridotto da 5 anni a 3 anni la durata del periodo di applicazione delle misure di cui all'articolo 1, commi da 261 a 268, della [L. 30 dicembre 2018, n. 145](#) (il prelievo sulle cosiddette "pensioni d'oro"), concernenti una riduzione dell'importo dei trattamenti pensionistici eccedenti una determinata soglia, pari originariamente a 100.000 euro lordi annui, mediante specifiche aliquote, crescenti per specifiche fasce di importo.

Si ricorda che l'applicazione delle suddette misure decorre dal 1° gennaio 2019 e cessa, in base alla citata sentenza, il 31 dicembre 2021 (anziché il 31 dicembre 2023); i risparmi derivanti dalle medesime misure confluiscono in appositi fondi presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati.

La previsione di un periodo di applicazione quinquennale - anziché triennale - è stato dichiarato illegittimo dalla suddetta sentenza, con riferimento agli artt. 3, 23, 36 e 38 della [Costituzione](#), relativamente alle esigenze di ragionevolezza delle prestazioni patrimoniali imposte, in particolare nell'ambito della previdenza dei lavoratori.

Articolo 1 Comma 373 (Provvidenze per i perseguitati politici antifascisti o razziali)

Testo

All'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: «all'8 settembre 1943» sono sostituite dalle seguenti: «al 25 aprile 1945»;*
- b) al secondo comma, lettera b), le parole: «quando per il loro reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio continuato» sono soppresse;*
- c) al secondo comma, lettera d), le parole: «e che abbiano comportato un periodo di reclusione non inferiore ad anni uno» sono soppresse;*
- d) al terzo comma, le parole: «nelle identiche ipotesi» sono soppresse;*
- e) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di persecuzioni per motivi di ordine razziale, gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero di cui al secondo comma, lettera c), si presumono, salvo prova contraria.».*

Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e non danno titolo alla corresponsione di arretrati riferiti ad annualità precedenti.

Commento

All'articolo 69, commi 2 e 3 sono dettate modifiche alla legge n. 96 del 1955 circa provvidenza a favore dei perseguitati politici antifascisti e dei perseguitati per motivi razziali.

Art.1 Comma 386 e seguenti Indennità straordinaria di continuità (ISCRO)

Testo

Nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, è istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti di cui al comma 387. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

L'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'[articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#).

L'indennità è riconosciuta, ai sensi del comma 397, ai soggetti di cui al comma 387 che presentano i seguenti requisiti:

- a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- b) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al [decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#);
- c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
- e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

La domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.

I requisiti di cui al comma precedente, lettere a) e b), devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.

L'indennità, pari al 25 per cento, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle entrate, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.

L'importo 391 non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.

I limiti di importo sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.

La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#).

Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 397 è disposto un aumento dell'aliquota di cui all'[articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), per i soggetti di cui al comma 387 del presente articolo pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua annualmente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi da 386 a 398 al fine di valutarne gli effetti sulla continuità e la ripresa delle attività dei lavoratori autonomi e proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale.

L'erogazione dell'indennità di cui ai commi da 386 a 395 è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento.

Omissis

Commento

La norma istituisce in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per sei mensilità in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni (ex art. 53, c. 1, del D.P.R. 917/1986) (commi 1 e 2).

Si ricorda che in tale Gestione (di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335) sono iscritti (tra gli altri) i lavoratori autonomi ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non rientrino in altri regimi pensionistici obbligatori di base (facenti capo ad altre gestioni dell'INPS o ad altri enti, pubblici o privati).

La suddetta indennità—erogata dall'INPS nel limite di spesa di 70,4 mln di euro per il 2021, di 35,1 mln per il 2022, di 19,3 mln per il 2023 e di 3,9 mln per il 2024 —è riconosciuta in favore dei soggetti di cui sopra che presentano i seguenti requisiti:

- a) non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- b) non sono beneficiari di reddito di cittadinanza;
- c) hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti l'anno anteriore la presentazione della domanda;
- d) hanno dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
- e) sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

- f) sono titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'attuale iscrizione alla gestione previdenziale.

I requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.

L'indennità è erogata per sei mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle entrate e non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.

I limiti di importo sono annualmente rivalutati in base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.

Il beneficio spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito IRPEF.

La domanda –recante l'autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse –è presentata all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

Per far fronte ai costi legati alla nuova prestazione, è disposto un aumento dell'aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e a 0,51 per il 2022 e 2023.

Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo (di cui all'art. 53, c. 1, del D.P.R. 917/1986), in base agli stessi criteri stabiliti ai fini IRPEF e come risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

L'erogazione dell'indennità è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, la cui definizione è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro.

Art. 1 Comma 360. (Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto)

Testo

1. All'[articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), dopo il comma 277 sono inseriti i seguenti:

«277-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INPS richiede al datore di lavoro la documentazione necessaria ad integrazione delle domande presentate ai sensi del comma 277. Il datore di lavoro adempie entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Entro i successivi quindici giorni l'INPS trasmette le istanze corredate della relativa documentazione all'INAIL che, entro i successivi sessanta giorni, invia all'INPS le certificazioni tecniche attestanti la sussistenza o meno dei requisiti previsti dalla legge.

277-ter. All'esito della procedura indicata al comma 277-bis, e comunque non oltre sessanta giorni dalla ricezione delle certificazioni inviate dall'INAIL, l'INPS procede al monitoraggio delle domande presentate, sulla base dei seguenti criteri:

a) la data di perfezionamento, nell'anno di riferimento, dei requisiti pensionistici per ciascun lavoratore interessato;

b) l'onere previsto per l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, connesso all'anticipo pensionistico e all'eventuale incremento di misura dei trattamenti;

c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

277-quater. Ai fini dell'individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di monitoraggio, e comunque con cadenza annuale, l'INPS provvede alla redazione di una graduatoria dei lavoratori aventi diritto al beneficio di cui al comma 277, tenendo conto prioritariamente della data di maturazione dei requisiti pensionistici agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. Qualora l'onere finanziario accertato sia superiore allo stanziamento previsto per l'anno di riferimento, la decorrenza dei trattamenti pensionistici riconosciuti ai sensi del comma 277 è differita in ragione dei criteri indicati al precedente periodo del presente comma e nei limiti delle risorse disponibili.

277-quinquies. Per quanto non espressamente regolato dai commi da 277-bis a 277-quater, si applicano, in quanto compatibili le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2016.

277-sexies. I soggetti di cui al comma 277 che, entro il 30 giugno 2020, hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'INAIL circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all'[articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257](#), la decorrenza teorica del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2020, possono accedere al medesimo trattamento entro il 31 dicembre 2021 senza attendere l'esito della procedura di monitoraggio di cui ai commi 277-ter e 277-quater. La decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati in applicazione del presente comma non può essere antecedente al 1° gennaio 2021».

omissis

Commento

L'articolo 64 prevede disposizioni volte ad accelerare le operazioni di lavorazione delle domande di riconoscimento dei benefici previdenziali, presso INPS ed INAIL, per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario

In dettaglio, la norma, in primo luogo, interviene sulla disciplina di cui all'articolo 1, comma 277 della L. 208/2015, che prevede, in favore dei suddetti lavoratori che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8 della l. 257/1992 (si veda, infra, scheda di ricostruzione).

In base a tale disposizione, per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25.

La norma, inoltre, prevede:

- a) termini perentori per la presentazione della documentazione fornita dal datore di lavoro, su richiesta dell'INPS, a integrazione delle domande già presentate ai sensi dell'articolo 1, comma 277, della richiamata legge n. 208 del 2015.
- b) che l'INPS, una volta acquisite le certificazioni tecniche da parte dell'INAIL, decorsi non oltre 60 giorni, debba eseguire un monitoraggio delle domande, secondo i seguenti criteri: a) la data di perfezionamento, nell'anno di riferimento, dei requisiti pensionistici per ciascun lavoratore interessato; b) l'onere previsto per l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, connesso

- all'anticipo pensionistico e all'eventuale incremento di misura dei trattamenti; c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
- c) che, per l'individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili, entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di monitoraggio, e comunque con cadenza annuale, le modalità di redazione della graduatoria dei lavoratori aventi diritto al beneficio, tenendo conto prioritariamente della data di maturazione dei requisiti pensionistici agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. Nel caso in cui l'onere finanziario accertato sulla base della graduatoria sia superiore allo stanziamento previsto per l'anno di riferimento, la decorrenza dei trattamenti pensionistici riconosciuti ai sensi del comma 277 è differita in ragione della data di maturazione dei requisiti, in base alla posizione ricoperta da ciascun lavoratore all'interno della graduatoria.
- d) l'immediato accesso a pensione con il beneficio di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, senza attendere l'esito della procedura di monitoraggio sopra descritta, ai soggetti che hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte di INAIL entro il 30 giugno 2020 e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la decorrenza teorica del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2021.

La decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati in applicazione del presente comma non può essere antecedente al 1° gennaio 2021.

Con il comma 2 vengono conseguentemente adeguati i limiti di spesa previsti dalla Legge 208/2015.

Art. 1 Comma 371. (Reddito di cittadinanza)

Testo

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026 di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#).

Commento

L'articolo 68 incrementa, per gli anni dal 2021 fino al 2028 ed a decorrere dal 2029, l'autorizzazione di spesa per il finanziamento della misura di sostegno al reddito denominata "Reddito di cittadinanza". stata più volte rideterminata nel corso del tempo.

Per informazioni su requisiti, condizioni e importo del reddito di cittadinanza, consultare il sito del Governo (<https://www.redditodicittadinanza.gov.it/>)

Art. 1 Comma 278. (Trattamenti di CIG straordinaria per cessata attività)

Testo

È prorogato per gli anni 2021 e 2022 il trattamento di sostegno del reddito di cui all'[articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 novembre 2018, n. 130](#), per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del [decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#). In sede di accordo governativo è verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell'accordo è indicato il relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.

Commento

In tema di **trattamenti di integrazione salariale** la Legge di bilancio dispone la **proroga per il 2021 e il 2022 della possibilità per le imprese che cessano l'attività produttiva** di accedere ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.

Art. 1 Comma 279. (Rinnovo dei contratti a tempo determinato)

Testo

All'[articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021».

Commento

In materia di **contratti a termine** è **prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati** o prorogati - per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta - **pur in assenza di una causale**.

Art. 1 Comma 300 e seguenti. (Disposizioni in materia di CIG e licenziamenti)

Testo

omissis

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), per una durata massima di dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.

omissis

Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del [decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'[articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457](#), per una durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

omissis

Fino al 31 marzo 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della [legge 23 luglio 1991, n. 223](#), e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Fino alla medesima data di cui al comma 309, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'[articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604](#), e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Commento

La norma dispone la proroga per un massimo di dodici settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tali dodici settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga (commi 299-303, 305-308 e 312-314);

E', inoltre, prevista la concessione della Cassa integrazione salariale operai agricoli, richiesta per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, per un massimo di 90 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e il riconoscimento – entro un determinato limite di spesa per il 2021, per una durata massima di 90 giorni e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021 - di un trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori adibiti alla pesca che hanno subito una sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, o una riduzione del reddito, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19).

Sono, inoltre, in tema di incentivi per l'occupazione sono previsti sgravi contributivi.

La norma proroga, inoltre, al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi (con sospensione delle procedure in corso) in conseguenza della concessione di un ulteriore periodo massimo di dodici settimane di trattamenti di integrazione salariale per periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga.

Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande

il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.

Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina

